

REGIONE CAMPANIA **GARANZIA GIOVANI – II FASE**

MISURA 5 – TIROCINI EXTERACURRICULARI

Con Decreto Dirigenziale n.1292 del 09/12/2019 si dà ufficialmente il via alla **Seconda fase del Programma Garanzia Giovani**. In continuità con la Fase I, Garanzia Giovani viene implementata con l'obiettivo di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 35 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro o tirocinio. La nuova programmazione allarga il proprio portafoglio di destinatari, ed oggi si rivolge ai:

- **Giovani NEET** di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, non iscritti a scuola né all'Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale;
- **Giovani NON NEET** di età compresa tra i 16 ed i 35 anni (34 anni e 364 giorni), disoccupati e residenti nelle Regioni meno sviluppate ed in transizione, beneficiari dell'Asse I bis.

Non possono fruire della Misura oggetto del decreto di cui sopra i giovani che:

1. Abbiano già svolto un tirocinio formativo presso il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
2. Abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
3. Abbiano con il titolare dell'impresa vincoli di parentela entro il terzo grado e affini. Si acquisirà un'apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, con la quale i destinatari ed i titolari dei soggetti ospitanti dichiarano la presenza/assenza di vincoli parentali reciproci.

La misura dei **tirocini di inserimento e reinserimento** al lavoro, finanziati dalla Regione per una durata massima di 6 mesi, prevede un'indennità mensile pari ad almeno euro 500,00 lordi, sono così ripartiti:

- a) Un importo pari ad euro 300,00 mensili, per un massimo 6 mesi, a valere sul PAR Campania parziale copertura dell'indennità di partecipazione minima prevista dal Regolamento Regionale.
- b) I restanti euro 200,00 mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante.

Il contributo in favore del tirocinante, a parziale copertura dell'indennità prevista, sarà erogato attraverso l'INPS, in convenzione con la Regione Campania.

Ai soggetti ospitanti è concesso l'attivazione del seguente numero di tirocini:

- a) n°1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti o con non più di 5 dipendenti;
- b) n°2 tirocinanti per le unità con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 10;
- c) n°3 tirocinanti per unità con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 15;

- d) n°4 tirocinanti per unità con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 20:
- e) 20% del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti. In caso di numero con virgola, si arrotonda sempre per eccesso, come da Regolamento Regionale.

La procedura adottata per l'attivazione di tale strumento è quella a sportello. Le istanze di partecipazione potranno essere presentate dal 20/01/2020 dalle ore 13,00 e fino al 31/12/2020. L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle istanze presentate dai soggetti ospitanti saranno valutate entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse.

Napoli, 31/12/2019



Dr. Elio Pagano

